



Comune di Mondaino
(Provincia di Rimini)

ORDINANZA n° 13/2018

OGGETTO: Provvedimento per la lotta contro la zanzara comune del genere Culex per la prevenzione dell'infezione da virus West Nile mediante trattamenti adulcidi nei luoghi di aggregazione delle persone particolarmente a rischio.

IL SINDACO

Rilevato che di recente nel territorio regionale e della provincia di Ravenna sono stati accertati casi umani di malattia neuroinvasiva da virus West Nile;

Rilevato altresì che il vettore del virus è la specie di zanzara Culex pipiens (zanzara Comune) che si sviluppa sia in zone rurali sia in zone urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alla zanzara tigre con cui condivide molti focolai larvari;

Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna, nota n. PG/2018/539493 del 10.08.2018, avente per oggetto "Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito della evidenza di circolazione virale in aree del territorio della provincia di Rimini;

Vista la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna, pervenuta in data 16.08.2018 ed assunta al protocollo generale dell'ente con n. 3660;

Considerato che nel Comune di Mondaino è vigente l'ordinanza sindacale n. 5/2013: "Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus)", i cui contenuti si richiamano integralmente;

Considerato altresì che l'amministrazione comunale sta attuando un piano di lotta integrata contro la proliferazione delle zanzare, che comprende trattamenti larvicidi periodici nei pozzetti presenti sul suolo pubblico e nei focolari attivi in fossati, canali, ecc, che si trovano nella periferia dei centri abitati;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare Culex pipiens;

Rilevato che la malattia neuro invasiva da West Nile virus si manifesta prevalentemente negli anziani e nelle persone affette da diabete, ipertensione, malattie renali e patologie che determinano immunodepressione;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

Visto il R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934;

Visto la L.R. n. 19 del 04 maggio 1982;

Vista la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Richiamato l'art. 50 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo in presenza di aree verdi e/o in zone con presenza di verde, di molte persone all'aperto nelle ore serali è fatto obbligo di:

- effettuare interventi straordinari adalticidi preventivi secondo le modalità indicate nelle "Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adalticidi contro le zanzare" reperibili al link:" <http://www.zanzaretigreonline.it/Lineeguidaperglioperatori/tabid/582Default.aspx>
- affidare l'esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate nel settore;
- affiggere nell'area interessata con almeno 24 ore di anticipo cartelli informativi alla cittadinanza che riportino la data e l'ora del trattamento;
- dare comunicazione della data del trattamento all'Associazione Romagnola Apicoltori al seguente indirizzo e-mail: info@apicoltori.com;
- dare comunicazione della data del trattamento e dei prodotti impegnati all'UO Igiene e Sanità Pubblica di Cesena al seguente indirizzo e-mail: ip.rm.dsp@pec.auslromagna.it;

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza a quanto disposto con la presente ordinanza verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000 (da Euro 25,00 ad Euro 500,00)

DISPONE

- che la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento ed applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, L'Azienda USL della Romagna nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la documentazione attestante l'effettuazione dei trattamenti straordinari adalticidi, nelle forme e modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere conservata presso la sede della manifestazione a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;
- c-he l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso fino al 31 ottobre 2018, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche.

COMUNICA CHE

Ai sensi dell'art.3, quarto comma, della legge 07.08.1990 n.241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni a decorrere dalla data dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR Emilia Romagna, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Dalla Residenza Municipale, li 22.08.2018

IL SINDACO
f.to Matteo Gnaccolini

